

## Focus giurisprudenziale

A cura di *Lorenzo Maria Corvucci*\*

### Onere motivazionale in sede penale dei giudici d'appello

*Onere motivazionale in sede penale dei giudici d'appello – obbligo di motivazione rafforzata nei casi di decisioni divergenti nell'epilogo: si esaminano i casi in cui la sentenza di primo grado si colloca nel segno assolutorio mentre la sentenza di secondo grado, nel medesimo processo, si colloca nel segno della riforma integrale della decisione di primo grado, pervenendo alla condanna dell'imputato – art. 597 cod. proc. pen. cognizione dei giudici di appello – art. 606, comma 1°, lett. e), cod. proc. pen. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame – obbligo di motivazione rafforzata nei casi esaminati che si aggiunge a quello generale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà, desumibile dalla formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – regola del “ragionevole dubbio”.*

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la motivazione della sentenza d'appello che riformi in senso radicale la decisione di primo grado si caratterizza per un obbligo peculiare e “rafforzato” di tenuta logico-argomentativa, che si aggiunge a quello generale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà, desumibile dalla formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Cfr. Sez. 6, n. 46847 del 10/7/2012, Rv. 253718; Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, dep. 10/1/2013, Rv. 254024; Sez. 6, n. 8705 del 24/1/2013, Rv. 254113; Sez. 6, n. 46742 del 8/10/2013, Rv. 257332; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 14/1/2014, Rv. 258005). Afferma espressamente questa Suprema Corte, anche nel suo massimo

consenso, che il giudice di appello che riformi la decisione di primo grado non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente o sommariamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni tra fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. Un., n. 6682 del 4/2/1992, Rv. 191229; Sez. 4, n. 35922 dell'11/7/2012, Rv. 254617). Pertanto, sempre secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le basi strutturali poste a sostegno del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti contenuti nella motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché ritenuta preferibile a quella coltivata nel

---

\* Avvocato, Foro di Bologna.

provvedimento impugnato (Cfr. Sez. Un., n. 33748 del 12/7/2005, dep. 20/9/2005, Rv. 231679; Sez. 5, n. 8361 del 17/1/2013, Rv. 354638). Al riguardo è stato precisato che “il ribaltamento dello statuto decisorio in sede di gravame, dunque, deve fondarsi non su una semplice divergenza di apprezzamento tra giudici ‘orizzontalmente’ proiettati verso un – reciprocamente autonomo - sindacato dello stesso materiale di prova, ma sul ben diverso versante di un supposto ‘errore’ di giudizio che l’organo della impugnazione reputi di ‘addebitare’ al giudice di primo grado, alla luce delle circostanze dedotte dagli appellanti ed in funzione dello specifico tema di giudizio che è stato devoluto” (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327).

Pertanto “l’attuale assetto interpretativo, comunque, in assenza di una regola di scissione tra fase rescindente e rescissoria del giudizio d’appello, prevede una specifica modalità di motivazione (corrispondente ad una più seria prova di responsabilità) della sentenza di appello che, laddove ribalti la decisione assolutoria di primo grado, non deve soltanto effettuare una logica ricostruzione dei fatti e darne adeguatamente conto nella motivazione; ma deve necessariamente confrontarsi in modo quanto mai esplicito con la decisione di primo grado e rilevare se la diversa decisione sia conseguenza di una valutazione alternativa del medesimo materiale probatorio o, invece, di specifici errori, logici e fattuali. Nel primo caso, difatti, pur se la decisione in sede di appello dovesse apparire convincente, laddove non si possa affermare che la prima sentenza assolutoria non sia di per sé illogica ma soltanto ‘alternativa’ non potrà che ritenersi che vi sia un

‘ragionevole dubbio’ che non può che risolversi in favore dell’imputato (la sua responsabilità non sarebbe dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio). Nel secondo caso, invece, dovranno essere individuati i punti che rendono insostenibile la decisione di primo grado, per errore di valutazione della prova o per snodi illogici del ragionamento, per omissione di valutazione di elementi fondamentali, quali prove non considerate od erroneamente ritenute inutilizzabili eccetera. In questo caso, difatti, la lettura proposta dalla sentenza di condanna a seguito di appello dovrà essere l’unica decisione possibile alle date condizioni (Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012 – dep. 10/1/2013, Andrini, Rv. 254024 – principi richiamati in Sez. 6, n. 16566 del 26/2/2013).

Consolidato è dunque l’orientamento giurisprudenziale di legittimità per cui “nel giudizio di appello, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito al processo, la riforma della sentenza assolutoria di primo grado, una volta compiuto il confronto puntuale con la motivazione della decisione di assoluzione, impone al giudice di argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento come l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano minato la permanente sostenibilità del primo giudizio” (cfr. Sez. 6, n. 8705 del 24/1/2013, Farre e altro, Rv. 254113; cfr. anche Sez. 1, n. 12273 del 5/12/2013, Ciaramella, Rv. 262261 – principi di recente richiamati in Cass., Sez. 3, n. 40352/15). Ciò perché, nei casi suddetti, la decisione di appello dovrebbe essere dotata di un’argomentazione motivazionale con particolare forza persuasiva e di un quadro di

valutazione più ampia, idonei ad evidenziare gli errori e le manchevolezze del giudice di prime cure.

*Questione strettamente connessa alla prima – ancora obbligo di motivazione rafforzata - in specie violazione ex art. 606, comma 1° lett. b) in relazione all'art. 603, comma 3, c.p.p. – diversa valutazione delle testimonianze assunte in primo grado - mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sollecitata dalla difesa – necessità di assunzione diretta da parte dei giudici di appello delle suddette prove orali - rinnovazione dunque delle prove testimoniali, alla luce dei principi della giurisprudenza Corte EDU (tra le altre Corte EDU 5/7/11, Dan c. Moldavia – parr. 32 e 33; Corte EDU, Sez. 3, 4/6/2013, Hanu c. Romania, § 37) come interpretati ed applicati dalla Suprema Corte di Cassazione, e relativo vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1°, lett. e) c.p.p. – valutazione dell'attendibilità di un testimone quale compito complesso, che, generalmente, non può essere soddisfatto da una semplice lettura delle sue dichiarazioni - ancora previsione normativa dell'al di là di ogni ragionevole dubbio che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza – rilievo assunto da tale principio nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.*

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la previsione normativa dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato.

Tale regola di giudizio impone al giudice di procedere ad un completo esame degli elementi di prova rilevanti e di argomentare adeguatamente circa le opzioni valutative della prova, giustificando, con percorsi razionali idonei, per quale ragione residuino dubbi in ordine alla responsabilità dell'imputato affermata in primo grado.

“Mette conto, tuttavia, sottolineare come la codificazione di tale principio abbia assunto, nella giurisprudenza della Corte, particolare rilievo nel giudizio di legittimità circa la motivazione della sentenza di appello che abbia riformato la sentenza di assoluzione in primo grado (Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, dep. 2013, Andrini, Rv. 254024; Sez. 2, n. 11833 del 8/11/2012, dep. 2013, Berlingeri, Rv. 254725, Sez. 6, n. 8705 del 24/1/2013, Farre, Rv. 254113), anche in relazione ai principi affermati in materia dalla CEDU (Corte EDU 5/7/11, Dan c. Moldavia, parr. 32 e 33), imponendo, in tale ipotesi, particolare rigore metodologico ed argomentativo al giudice di secondo grado, ma soprattutto, a differenza di quanto accade qualora il giudice di appello riformi la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, il dovere di acquisire nuovamente la prova dichiarativa dirimente (Sez. 3, n. 11658 del 28/2/2015, Rv. 262985; Sez. 6, n. 14038 del 2/10/14, dep. 2015, De Felicis; Rv. 262949; Sez. 5, n. 52208 del 30/9/2014, Marino, Rv. 262115; Sez. 5, n. 6403 del 16/9/14, dep. 2015, Preite, Rv. 262674; Sez. 4, n. 7597 del 8/11/2013, dep. 2014, Stuppia, Rv. 259127” (principi di cui a Sent. Sez. 4, Num. 33816 Anno 2015 – Pres. Sirena – Rel. Serrao).

“ ... segnatamente in questa decisione (Corte EDU, 5/7/2011, Dan c. Moldavia – principi poi ribaditi in altre pronunce) è stata ravvisata la violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione per violazione dei principi del giusto processo, nell'ipotesi in cui il processo d'appello, che aveva portato ad un ribaltamento della decisione assolutoria in primo grado, si era svolto in assenza di qualsiasi attività istruttoria e sulla base del solo esame testuale delle prove assunte nel

giudizio di primo grado. Segnatamente i giudici di Strasburgo, pur riconoscendo la piena compatibilità con i principi affermati dalla Convenzione della possibilità della condanna pronunciata dal giudice di appello in riforma di una pronuncia assolutoria in primo grado, hanno affermato che, laddove il diverso epilogo decisorio scaturisca da una diversa valutazione di attendibilità di prove orali considerate decisive, l'art. 6 della Convenzione impone l'assunzione diretta da parte dei giudici di appello delle suddette prove orali, in ordine alle quali di ritiene di dovere modificare il giudizio dell'attendibilità espresso dai primi giudici ..” (Così Cass. Sent. Sez. 2 Num. 35086 Anno 2015 – Pres. Fiandanese – Rel. Carrelli Palombi di Montrone – Data Udienza: 15/7/2015).

In sostanza, tali principi espressi dalla giurisprudenza della Corte EDU, nonché quelli che sulla scia dei primi sono stati elaborati da questa Suprema Corte di Cassazione, attengono all'ipotesi in cui la riforma della pronuncia assolutoria di primo grado consegua alla diversa valutazione del giudice d'appello dell'attendibilità delle fonti delle prove dichiarative senza prima aver provveduto alla sua nuova escussione.

Ed in tale contesto appare opportuno richiamare ancora una volta, in proposito, l'insegnamento delle Sezioni Unite, per cui il giudice d'appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr.

ancora Sez. Un. N. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino, Rv. 231679).

Principi che questa Suprema Corte ha costantemente ribadito dopo il pronunciamento del Supremo Collegio, premurandosi di precisare che il giudice dell'appello non può limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato, ma, piuttosto, deve provvedere ad una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati, giungendo ad affermare l'illegittimità della sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria, condanni l'imputato sulla base di una alternativa interpretazione del materiale probatorio utilizzato nel medesimo grado di giudizio, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore della motivazione, tale da far cadere “ogni ragionevole dubbio”.

Stante questo obbligo di motivazione rafforzata, la sentenza n. 53562/2014 (dep. 23/12/2014), Lembo ed altri, Rv. 261541, ha osservato che: “un altro importante principio, strettamente connesso al primo si sta progressivamente imponendo nella giurisprudenza di tutte le Sezioni della Suprema Corte, è quello, mutuato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, secondo cui il giudice di appello, quando intenda operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile, per riformare *in peius* una sentenza assolutoria è obbligato - in base all'art. 6 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, così come

interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso *Dan c/Moldavia* - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (Sez. 2, n. 45971 del A, 15/10/2013, Corigliano, Rv. 257502; Sez. 5, n. 47106 del 25/9/2013, Donato, Rv. 257585; Sez. 3, n. 42344 del 9/7/2013, Polimeno, Rv. 256856; Sez. 5, n. 28061 del 7/5/2013, Marchetti, Rv. 255580; Sez. 1, n.35730 del 27/3/2013, Lorefice, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 16566 del 26/2/2013, Caboni, Rv. 254623)". Le decisioni richiamate hanno precisato, sulla scorta di un precedente della Quinta Sezione (Sez. 5, n. 38085 del 5/7/2012, Luperi, Rv. 253541), che la violazione dell'art. 6, par. 1, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, con riferimento al giudizio di appello, è ancorata "al duplice requisito della decisività della prova testimoniale e della rivalutazione di essa da parte della Corte di appello, in termini di attendibilità, in assenza di nuovo esame dei testimoni dell'accusa per essere la diversa valutazione di attendibilità stata eseguita non direttamente, ma solo sulla base della lettura dei verbali delle dichiarazioni da essi rese". Nella citata decisione della Corte EDU (Sez. 3, 14/6/2011, *Dan c. Moldavia*, §33) si è affermato il principio che "coloro che hanno la responsabilità di decidere sulla colpevolezza o l'innocenza degli accusati devono in linea di principio essere in grado di sentire i testimoni e di valutare la loro attendibilità in prima persona": ciò in quanto "la valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso, che, generalmente, non può essere soddisfatto da una semplice lettura delle sue dichiarazioni". La Corte ammette anche delle eccezioni a tale regola, quando non sia possibile esaminare il

testimone personalmente perché, per esempio, lo stesso è deceduto o è divenuto irreperibile, oppure laddove è necessario garantire il privilegio *against self-incrimination*. Dunque il giudice di appello che intenda dissentire da quanto affermato da quello di primo grado in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni dell'accusa e dunque fondare su tali dichiarazioni una pronuncia di condanna deve udirli nuovamente, in ossequio al canone del processo equo; ciò perché in virtù dell'art. 117 Costituzione i principi posti dalla pronuncia in questione sono direttamente applicabili nel nostro diritto interno e considerati sovraordinati rispetto alle norme di legge ordinaria. Il giudice nazionale, rispetto ad essi, è posto di fronte a una alternativa: procedere ad un'interpretazione delle norme ordinarie conforme alla convenzione, oppure investire la Corte costituzionale perché valuti la compatibilità delle disposizioni nazionali, denunciando la violazione della norma costituzionale da ultimo citata (Corte cost., n. 113 del 7/4/2011). In una decisione successiva (Corte EDU, Sez. 3, 4/6/2013, *Hanu c. Romania*, §37) si è ulteriormente chiarito che il giudice di appello ha l'obbligo di procedere alla nuova escussione dei testimoni d'ufficio, anche in assenza di richiesta della parte, perché "le corti nazionali hanno l'obbligo di adottare misure positive a tal fine, anche se il ricorrente non ha fatto richiesta". In definitiva "la mancata escussione da parte della Corte d'appello dei testimoni in prima persona e il fatto che la Suprema Corte non ha cercato di porvi rimedio rinviando il caso alla Corte d'Appello per un nuovo esame degli elementi di prova, ha sostanzialmente ridotto il diritto di difesa del ricorrente"; la Corte ricorda che "uno

dei requisiti di un processo equo è la possibilità per l'imputato di affrontare i testimoni in presenza di un giudice che deve decidere la causa, perché le osservazioni del giudice sul comportamento e la credibilità di un certo testimone possono avere conseguenze per l'imputato” (Corte EDU, Sez. 3, 4/6/2013, Hanu c. Romania, §39).